



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO**

### **ORDINANZA n° 14 /2010**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio;

**VISTA:** la Circolare Titolo: Porti Serie VIII n.16 prot. n.DEM3/1823 – emanata dalla Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 Luglio 2002 – con la quale sono state fornite nuove disposizioni per la disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti italiani; e nel contempo sono state dettate le Linee Guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi “nell’ottica di contemperare l’opportunità d’apertura del mercato a più operatori con la necessità di salvaguardia della sicurezza e la conseguente garanzia di alti standards di efficienza dei mezzi destinati all’espletamento del servizio”;

**ACQUISITE:** le determinazioni favorevoli di Vigili del Fuoco, Chimico del Porto, Ufficio Opere Marittime e Comune di Portoferraio, Piloti di Portoferraio, Gruppo ormeggiatori di Portoferraio, espresse in sede di Conferenza di servizi Reg. Cod. Nav., riunitasi in data 3 marzo 2009, integrata dal rappresentante dell'Autorità Portuale di Piombino/Portoferraio e del Comune di Portoferraio;

**RITENUTO:** necessario adeguare il regolamento alle nuove necessità intervenute, con particolare riferimento alle richieste di estendere le attività di bunkeraggio anche tramite bettolina;

**VISTO:** il D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni, “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi”;

**VISTA:** la Legge 28.01.1994 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI:** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTI:** i pareri degli organi interessati;

### **O R D I N A**

#### **Articolo unico**

È approvato e reso esecutivo l’unito “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio” che è parte integrante della presente Ordinanza.

In pari data sono abrogate le Ordinanze n° 22/03 in data 27 marzo 2003, n° 117/07 in data 24 agosto 2007 e n° 01/09 in data 02 01 2009 in premessa citate.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni di cui al predetto Regolamento.

I contravventori, qualora non si configuri diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. Gli stessi saranno altresì tenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

Portoferraio, li 29.03.2010

**IL COMANDANTE**

**C.F. (CP) Antonio CATINO**



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO**

**“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili  
liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del  
Circondario Marittimo di Portoferraio”**

**APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON ORDINANZA**

**N° 14 DEL 29/03/2010**

## **INDICE GENERALE**

|                                                                                          |                                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b><u>CAPO I - GENERALITA'</u></b>                                                       |                                                                         |         |
| Articolo 1                                                                               | - Campo di applicazione                                                 | Pag. 3  |
| Articolo 2                                                                               | - Definizioni                                                           | Pag. 3  |
| Articolo 3                                                                               | - Autorizzazione dell'Autorità Marittima                                | Pag. 4  |
| Articolo 4                                                                               | - Responsabilità                                                        | Pag. 4  |
| Articolo 5                                                                               | - Condizioni e prescrizioni generali                                    | Pag. 4  |
| Articolo 6                                                                               | - Caratteristiche delle manichette                                      | Pag. 5  |
| Articolo 7                                                                               | - Prevenzione contro l'inquinamento                                     | Pag. 6  |
| Articolo 8                                                                               | - Facoltà dell'Autorità Marittima                                       | Pag. 6  |
| <b><u>CAPO II - BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FISSO IN BANCHINA</u></b> |                                                                         |         |
| Articolo 9                                                                               | - Concessione                                                           | Pag. 7  |
| Articolo 10                                                                              | - Prescrizioni                                                          | Pag. 7  |
| Articolo 11                                                                              | - Rifornimenti di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina | Pag. 8  |
| <b><u>CAPO III – BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE</u></b>                                   |                                                                         |         |
| Articolo 12                                                                              | - Prescrizioni                                                          | Pag. 8  |
| <b><u>CAPO IV – BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA</u></b>                                    |                                                                         |         |
| Articolo 13                                                                              | - Generalità                                                            | Pag. 10 |
| Articolo 14                                                                              | - Requisiti delle bettoline                                             | Pag. 11 |
| Articolo 15                                                                              | - Rifornimento a mezzo bettolina a banchina                             | Pag. 11 |
| Articolo 16                                                                              | - Rifornimento a mezzo bettolina in rada                                | Pag. 12 |
| <b><u>CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI</u></b>                                                |                                                                         |         |
| Articolo 17                                                                              | - Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi             | Pag. 13 |
| Articolo 18                                                                              | - Procedure autorizzative                                               | Pag. 13 |
| Articolo 19                                                                              | - Disposizioni finali                                                   | Pag. 14 |

**Allegati**                      - Stampati (richieste ed autorizzazioni)

**Pagg. 15 - 20**

## CAPO I GENERALITÀ

### Art. 1 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le operazioni di rifornimento di combustibili e/o lubrificanti con punto di infiammabilità uguale o superiore a 61°C che si effettuano ad unità navali ormeggiate nel porto di Portoferraio a mezzo di autobotti, distributori fissi e bettolina e, per quanto applicabili, a tutti i porti di circoscrizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio.

L'esecuzione e l'esercizio delle operazioni di bunkeraggio potranno essere eseguite secondo le tipologie di cui al presente regolamento in relazione alla sussistenza dei requisiti di sicurezza in ambito portuale (es. vigilanza e servizi antincendio ed antinquinamento, eventuali necessità di unità navali dei Vigili del Fuoco) ritenuti indispensabili dall'Autorità Marittima.

Il presente Regolamento non si applica:

- a) alle navi militari, che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni;
- b) alle operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla specifica normativa.

### Art. 2 Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono:

- **Autorità Marittima Locale:** il Comandante del Porto in cui avviene il rifornimento;
- **Autorità Portuale:** l'Autorità Portuale di Piombino e Isola d'Elba;
- **Impianti Fissi:** distributori automatici fissi come definiti dal Decreto Legislativo n. 32 in data 11 febbraio 1998, nonché i depositi con oleodotti terminali a banchina come definiti dall'art.44 del Regio Decreto n.1303 in data 20 luglio 1934;
- **Bunkeraggio:** il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti per la propulsione ed i servizi della nave - con punto di infiammabilità maggiore od uguale a 61°C - che si effettuano ad unità navali ormeggiate in porto o alla fonda in rada con le modalità indicate ai successivi articoli;
- **Nave:** qualsiasi unità navale da rifornire;
- **Bettolina:** una nave cisterna di piccole dimensioni che effettua servizio di bunkeraggio e specificamente autorizzata all'esercizio dell'attività di rifornimento di olii minerali (combustibili e lubrificanti);
- **Autobotte:** veicolo cisterna (motrice e rimorchio) rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché da quelle previste dalla vigente normativa (ADR) in materia di trasporto di merci pericolose su strada e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive varianti e modificazioni;
- **Servizio Guardia ai Fuochi o Servizio Integrativo Antincendio:** il servizio di vigilanza antincendio espletato dai Vigili del Fuoco, ovvero da personale autorizzato ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n. 850 ed iscritto nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.;
- **Sorveglianza Antincendio:** la sorveglianza esercitata da personale della nave con i dispositivi antincendio di bordo attivati e pronti all'impiego sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal comando di bordo;

- **Sorveglianza Antinquinamento:** la sorveglianza esercitata da personale della nave da rifornire al fine di individuare ed arginare eventuali colaggi di idrocarburo in mare.

### **Art. 3**

#### **Autorizzazione dell'Autorità Marittima**

Le imprese che intendono effettuare le operazioni di bunkeraggio dovranno, di volta in volta, munirsi di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale, conformi ai modelli allegati al presente Regolamento.

La richiesta, opportunamente redatta in due esemplari in carta legale e compilata in modo conforme agli allegati al presente Regolamento, dovrà essere avanzata dalla nave, nella persona dei rappresentanti, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni (48 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo comprovati casi di inderogabile necessità, in orario di ufficio.

Sono esonerate dal presentare la richiesta di autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, le ditte che effettuano le operazioni di bunkeraggio a mezzo di impianti fissi.

Tutte le imprese che intendono effettuare operazione di bunkeraggio devono aver presentato alla Capitaneria di Porto di Portoferraio le comunicazioni ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. ovvero l'iscrizione nei registri tenuti dall'Autorità Portuale.

### **Art. 4**

#### **Responsabilità**

Oltre al comandante della nave e al relativo direttore di macchine, se dal primo delegato al coordinamento delle operazioni e, qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di cui al successivo art. 5, sono parimenti responsabili delle operazioni di bunkeraggio:

- **nel caso di rifornimento a mezzo di impianto fisso**, il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento.
- **nel caso di rifornimento a mezzo autobotte**, il titolare della ditta fornitrice e l'autista dell'autobotte;
- **nel caso di rifornimento a mezzo bettolina**, i comandanti delle rispettive unità.

### **Art. 5**

#### **Condizioni e prescrizioni generali**

Le operazioni di bunkeraggio, indipendentemente dal mezzo utilizzato, potranno svolgersi nell'arco delle ventiquattro ore e, nel caso di operazioni in ore notturne, la zona dovrà essere adeguatamente illuminata con valore di intensità dell'illuminazione (illuminamento) non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro ed in particolare ai punti di attacco delle manichette e lungo tutte le manichette stesse.

Le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse o di maltempo accompagnato da scariche elettriche le operazioni non dovranno avere luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

Il personale di sorveglianza in coperta dovrà mantenere il collegamento VHF/FM ch 11/16 con l'Autorità Marittima Locale, alla quale dovrà essere comunicato l'inizio e il termine delle operazioni, nonché qualsiasi ritardo, interruzione o sospensione specificandone le ragioni.

Il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

La nave dovrà inalberare i previsti segnali del C.I.S. (bandiera BRAVO); in caso di bunkeraggio in ore notturne, le unità interessate dovranno mostrare i fanali stabiliti al riguardo dalla Colreg '72.

Ad eccezione dei rifornimenti effettuati a mezzo di impianto fisso, deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.

Prima di iniziare il bunkeraggio, il comandante della nave dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante, allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; l'ordine di iniziare il pompaggio dovrà essere dato dal comando di bordo della nave.

Il direttore di macchina, o l'ufficiale macchinista da questi incaricato, dovrà controllare in particolare:

- l'attacco delle manichette entro il proprio bordo;
- che tutti gli ombrinali della nave siano chiusi.

Il direttore di macchina dovrà, altresì, accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno e di sfogo d'aria, dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.

Durante le operazioni di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. In particolare, un ufficiale della nave dovrà stazionare in coperta per la suddetta sorveglianza, pronto a far sospendere il pompaggio in caso di necessità. La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate. Dovrà inoltre essere mantenuta stretta collaborazione tra l'equipaggio della nave ed il personale di terra ed a cura del Comando di bordo dovrà essere dislocato proprio personale, preferibilmente di Macchina, sia nei pressi della stazione di pompaggio che nei pressi del raccordo dell'impianto di ricezione. Detto personale dovrà essere munito di apparato radio portatile con il quale dovrà essere instaurato un contatto al fine del coordinamento delle varie fasi delle operazioni riportate di seguito. Prima dell'inizio delle operazioni il personale addetto di cui sopra, dovrà assicurarsi che le valvole dell'impianto di ricezione di bordo siano aperte, dell'avvenuta apertura delle valvole e della disponibilità a ricevere il prodotto dovrà essere data comunicazione via radio al personale in prossimità della stazione di pompaggio, il quale solo dopo tale comunicazione potrà acconsentire all'inizio delle operazioni.

Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.

Al termine delle operazioni, lo specchio circostante dovrà essere nuovamente ispezionato a cura del personale delle unità interessate per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi.

## **Art. 6**

### **Caratteristiche delle manichette**

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n°105 del 21.09.20 00.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere

stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati, copia dei quali devono essere esibiti a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo devono essere riportare le seguenti informazioni:

- a) la massima pressione d'esercizio;
- c) i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- d) la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che l' ha effettuato;
- e) certificato di collaudo.

I dati di identificazione della manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette.

## **Art. 7**

### **Prevenzione contro l'inquinamento**

Durante le operazioni di bunkeraggio dovranno essere adottati da parte e a cura della nave e della ditta fornitrice del carburante tutti gli accorgimenti possibili ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marittimo-costiero.

Le manichette devono essere adeguatamente sorrette, stese e di idonea lunghezza, onde evitare la rottura delle stesse. Al termine delle operazioni di bunkeraggio, le manichette potranno essere scollegate soltanto dopo essere state completamente drenate. E' fatto assoluto divieto di scaricare in mare o spargere sulla banchina eventuali residui di carburante rimasto nelle manichette.

Ad eccezione delle unità da traffico locale, da pesca e da diporto, al fine di impedire lo spandimento di prodotti petroliferi, devono essere predisposti mezzi idonei per il contenimento e la raccolta del prodotto accidentalmente versato per tutta la durata del rifornimento. Comunque, per il rifornimento di qualsiasi unità, dovranno essere disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti).

Nel caso in cui, durante il bunkeraggio, si verificano fuoriuscite di prodotti petroliferi o altre sostanze inquinanti, eventi dannosi o stati di pericolo, dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza e dovranno essere sospese le operazioni di rifornimento, ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività di confinamento e contenimento idonea ad evitare ulteriori fuoriuscite ed a limitare l'entità dello sversamento.

La ditta rifornitrice e il comando di bordo dell'unità in rifornimento sono tenuti, in misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di bonifica della zona inquinata, fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche ulteriori responsabilità.

## **Art. 8**

### **Facoltà dell'Autorità Marittima**

L'Autorità Marittima Locale si riserva la facoltà di imporre ulteriori prescrizioni e condizioni a quelle di cui al presente Regolamento, nonché di derogare eventualmente alle medesime, per comprovati motivi di necessità ed in circostanze occasionali e contingenti.

All'occorrenza, in ragione delle caratteristiche dell'operazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Autorità Marittima Locale potrà disporre affinché il bunkeraggio avvenga anche con l'adozione di idoneo servizio di guardia ai fuochi.

L'Autorità Marittima Locale può in ogni caso disporre l'interruzione del bunkeraggio qualora esso ostacoli o ritardi le operazioni commerciali e/o portuali delle navi interessate agli adiacenti ormeggi.

## **CAPO II**

### **BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FISSO IN BANCHINA**

#### **Art. 9** **Concessione**

Le concessioni demaniali marittime per l'installazione di depositi di prodotti petroliferi in ambito portuale, disciplinate dall'articolo 18 della legge n° 84 del 1994, sono rilasciate, ai sensi degli articoli 104 e 105 del d.lgs. n° 112 del 1998, dall'autorità portuale o, dove non istituita, dall'autorità marittima.

Le concessioni demaniali marittime per l'installazione dei distributori fissi in banchina, disciplinate dall'art. 36 del Codice della Navigazione, sono rilasciate dall'Autorità Portuale nelle aree ricadenti nella propria circoscrizione; per le aree al di fuori di tale circoscrizione, sono rilasciate dall'ente funzionale competente.

#### **Art. 10** **Prescrizioni**

I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n.32 del 1998, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto, e qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 61°C.

Tali impianti sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione dell'Autorità Marittima locale analogamente ai depositi con oleodotti, come definiti dall'art.44 del R.D. 20 Luglio 1934 n.1303, e sono soggetti alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a)** devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996 e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n. 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- b)** le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c)** durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti per l'uso n.2 estintori a CO<sub>2</sub> da Kg.5, n.2 estintori a polvere da Kg.6, n.2 secchi di sabbia fine ed umida di almeno kg.10, nonché eventuali ulteriori mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno e successive integrazioni;
- d)** i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e)** nessun'altra operazione con uso di fiamme libere o comunque che possa generare scintille o calore dovrà svolgersi nel raggio di mt. 200 dal luogo delle operazioni;
- f)** durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio e antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte ad essere immediatamente impiegate;
- g)** obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore;
- h)** l'impianto dovrà essere in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.FF.;

- i) l'impianto distributore e i relativi serbatoi dovranno essere regolarmente installati e collaudati dalla Commissione locale di cui all'art 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle normative vigenti in materia;
- j) il percorso delle manichette dal pozzetto di rifornimento all'attacco della nave deve essere opportunamente protetto e segnalato. Gli addetti agli impianti dovranno impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, o altri fuochi tali da poter compromettere la sicurezza delle operazioni;
- k) in caso di rifornimento ad unità da pesca e da traffico, il comandante dell'unità dovrà tenere aperto il locale motore, e disinserito l'impianto elettrico di bordo, tenendo pronti all'uso gli estintori di dotazione. Vieterà, altresì, di fumare a chiunque si trovi a bordo;
- l) le varie unità richiedenti il bunkeraggio al distributore dovranno avvicinarsi una per volta senza generare intralcio e pericolo per la sicurezza della navigazione e delle operazioni. Qualora si riforniscano, ormeggiate in andana, due unità contemporaneamente (operazione attuabile solo in condizioni meteo marine assicurate), il rifornimento stesso dovrà essere effettuato esclusivamente con liquido infiammabile di categoria C, ovvero gasolio;
- m) qualora le operazioni dovessero avvenire in ore notturne, dovrà garantirsi un valore standard di illuminazione su tutta l'area di operazione non inferiori a 10 lux.

### **Art. 11**

#### **Rifornimenti di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina**

Il rifornimento degli impianti fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

Nel caso in cui detto rifornimento avvenga a mezzo di autobotti, queste dovranno recarsi nella zona di interesse e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto.

L'area interessata dalle suddette operazioni (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte), dovrà essere appositamente recintata per un'ampiezza non inferiore a 20 metri in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, e munita di cartello "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; in prossimità della stessa dovranno essere posizionati due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri, un secchio di sabbia fine ed umida di almeno kg.10 o altro materiale assorbente ed una ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.

## **CAPO III**

### **BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE**

#### **Art. 12**

##### **Prescrizioni**

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti possono essere autorizzate, esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, non inferiore a 61°C, lungo le banchine portuali del molo 1, 3, "Massimo" ed "Alto fondale".

Salvo eventuali casi specifici che potranno essere valutati di volta in volta dall'Autorità Marittima ai sensi del successivo art. 15 punto 1, non è consentito effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte alle unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Le suddette operazioni potranno essere eventualmente autorizzate nei porti di giurisdizione della Capitaneria di porto di Portoferraio *solo in via residuale*, ovvero solo nel caso in cui il servizio di bunkeraggio non possa essere effettuato con modalità diverse (a mezzo impianti fissi) per mancanza di prodotto all'impianto dell'impianto fisso ed altre

motivazioni che verranno opportunamente valutate, ai fini dell'eventuale rilascio della prevista autorizzazione, dall'Autorità Marittima.

Le predette circostanze dovranno essere rappresentate nella richiesta di cui all'allegato A, e vagliate dall'Autorità Marittima ai fini dell'eventuale rilascio della prevista autorizzazione.

Fermo restando quanto previsto dal precedente Capo I, il bunkeraggio con autobotti dovrà essere effettuato alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non dovrà superare le 30 tonnellate per ogni singola operazione;
- b) le autobotti dovranno recarsi una per volta nella zona di interesse per il bunkeraggio solo a nave pronta a ricevere il rifornimento e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni;
- c) per raggiungere i moli del Porto di Portoferraio le autobotti dovranno, sia all'andata che al ritorno, percorrere esclusivamente le corsie di sbarco coadiuvate dal personale di bordo. Dopo aver effettuato il rifornimento, le autobotti dovranno uscire immediatamente dal porto;
- d) Durante le operazioni di rifornimento deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o di Guardia Fuochi con un numero massimo di 3 unità e minimo 2. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav.;
- e) Qualora il servizio di vigilanza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio (motopompa) e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n. 261 del 22.02.1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n. 113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente. In caso di mancata disponibilità il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo GUARDIA FUOCHI abilitati ed iscritti nei registri di cui all'Art.68. Qualora la sorveglianza sia espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.
- f) le operazioni di bunkeraggio saranno autorizzate, di volta in volta, tenendo conto dell'intensità del traffico portuale e dell'affollamento dei piazzali da veicoli e passeggeri.
- g) Qualora i rifornimenti avvengano in orario notturno (sosta notturna delle navi) dovranno garantirsi, nei punti di attracco delle manichette e lungo tutto il piano di lavoro, i valori di illuminamento non inferiori a 10 lux a metri 1 dallo stesso;
- h) le operazioni di rifornimento dovranno essere effettuate secondo le indicazioni riportate dall'art. 63 del richiamato D.M. 31 luglio 1934;
- i) le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere viva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno
- j) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina e dei motori devono essere provvisti di parascintille;
- k) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio e antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte ad essere immediatamente impiegate;

- l) tra l'autobotte e la nave dovrà essere stabilita l'equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.
- m) nessuna operazione con uso di fiamma libera o comunque che possa generare scintille o calore potrà eseguirsi nel raggio di mt. 200 dal luogo delle operazioni.
- n) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave, alla autobotte e le manichette di collegamento, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- o) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
- p) le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate con ordine e sollecitudine, sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- q) le autobotti ed i loro rimorchi, da scaricare per primi ed allontanare per la successiva operazione dell'autobotte motrice, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- r) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
- s) durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni;
- t) le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 6;
- u) devono essere rispettate le eventuali ulteriori procedure definite dalla competente Autorità Marittima
- Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con l'autobotte in qualsiasi altra condizione (es. con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo).

## **CAPO IV**

### **BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA**

#### **Art. 13**

##### **Generalità**

Le operazioni di bunkeraggio saranno autorizzate, di volta in volta, tenendo conto dell'intensità del traffico portuale

Ferme restando le disposizioni doganali, le operazioni di bunkeraggio con bettolina sono subordinate:

- a) al preventivo inoltro di richiesta scritta da parte della ditta concessionaria del servizio, indirizzata alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, in cui devono essere indicate le seguenti notizie:
- nome della nave da rifornire e luogo dell'operazione;
  - data e ora prevista di inizio e termine operazione;
  - tipo, caratteristiche (punto di infiammabilità, temperatura, categoria di appartenenza), quantità del prodotto da rifornire;

- b) al rilascio di preventivo nulla-osta della sala operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio, all'avvio delle relative operazioni, da comunicare via radio al comandante della bettolina.

#### **Articolo 14**

##### **Requisiti delle bettoline**

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono essere in possesso dei requisiti tecnici prescritti dagli istituti di classifica e ritenute idonee dall'Autorità Marittima nonché ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità navali.

Le unità di cui al precedente comma devono inoltre essere fornite:

- a) di impianti e dotazioni idonee (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi etc.), per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;
- b) di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti ecc);
- c) di bottazzi di gomma o di legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di parafiamma a tutti gli scarichi;
- d) di autorizzazione all'accosto alle navi cisterna in regolare corso di validità rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Le bettoline devono essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi dalla nave rifornita sia in caso di emergenza, sia in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento. In tali casi, il comandante della bettolina deve informare tempestivamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Qualora le bettoline siano state precedentemente impiegate per il trasporto di prodotti infiammabili (punto di accensione non superiore a 60°C) e prima di essere impiegate in servizio di rifornimento, le stesse devono risultare munite di certificato di *Gas-Free*, rilasciato dal competente Servizio Chimico del Porto che dovrà essere conservato a bordo.

#### **Articolo 15**

##### **Rifornimento a mezzo bettolina in banchina**

Il rifornimento di liquidi combustibili alle navi a mezzo di bettolina può essere effettuato ottemperando alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle di carattere generale di cui al presente Regolamento:

- a) durante le operazioni di affiancamento/disormeggio della bettolina all'unità da rifornire dovranno essere sospese le operazioni commerciali in atto;
- b) le condizioni meteomarine devono essere favorevoli. Le operazioni di rifornimento devono essere interrotte in caso di peggioramento delle condizioni stesse;
- c) la nave, qualora movimenti liquidi infiammabili di categoria A o B o merci pericolose in colli di classe 1, 2, 3, 4, 5 e 7, deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento.
- d) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale della bettolina munito di certificazione antincendio; devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne, materiali oleoassorbenti), da mettere in opera, a cura della ditta concessionaria del servizio, per la prevenzione degli inquinamenti marini. Il personale di bordo addetto al servizio antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;

- e) durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore. Nessuna operazione può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina;
- f) durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne devono essere garantiti i valori di illuminamento pari a 10 lux ai punti di attracco delle manichette ed alle manichette stesse;
- g) è vietato fumare a bordo di entrambe le unità;
- h) la bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili;
- i) le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del codice internazionale dei segnali od una luce rossa per il periodo notturno;
- j) le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta; le stesse attrezzature devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi;
- k) deve essere assicurata l'equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa;
- l) il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale o del personale addetto della nave, designato dal Comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto personale dovrà personalmente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto;
- m) tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille;
- n) devono essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi;
- o) durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina devono essere chiusi;
- p) il personale incaricato delle operazioni a bordo della nave e della bettolina, prima di iniziare le operazioni di rifornimento, deve concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza: lo stesso personale, al termine delle operazioni, deve assicurarsi che le manichette, opportunamente drenate, siano scollegate e flangiate evitando colaggi di prodotto;
- q) il suddetto personale deve inoltre concordare il mezzo di comunicazione (VHF o altro sistema idoneo) e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa;
- r) il travaso dei prodotti da rifornire fra due unità adibite al bunkeraggio, durante l'accosto alla nave, può essere effettuato soltanto qualora le stesse siano dotate di sistemi strutturali idonei e, comunque, di collegamenti fissi (flange) nonché di manichette idonee e collaudate anche a garantire l'equipotenzialità elettrica; durante tali operazioni deve essere presente personale di bordo su entrambe le unità rifornitrici;
- s) al termine dell'operazione l'unità rifornitrice deve essere allontanata immediatamente dalla nave;

## **Articolo 16**

### **Rifornimento a mezzo bettolina in rada**

Se il rifornimento è effettuato in rada devono essere osservate, in aggiunta a quanto prescritto negli articoli precedenti, le seguenti, ulteriori precauzioni:

- a) le operazioni devono essere effettuate esclusivamente nelle zone stabilite dall'Autorità Marittima;
- b) le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire

gli abbordi in mare (ColReg 1972) a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con le modalità da essi concordate;

- c) al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra la bettolina e la nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionalmente noti (*Standard Marine Navigational Vocabulary* – IMO);
- d) la nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata;
- e) gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti pronti all'immediato impiego;
- f) i cavi di ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;
- g) le condizioni meteomarine devono essere favorevoli. Le operazioni di rifornimento devono essere interrotte in caso di peggioramento delle condizioni stesse;
- h) è vietata l'esecuzione di lavori a bordo che possano generare scintille o calore. È inoltre vietato l'uso di fiamme libere;
- i) durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo a mezzo di apparato vhf/fm sulla frequenza dei servizi portuali;
- j) in caso di sospensione o interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo, la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. In tal caso dovrà essere subito informata l'Autorità Marittima.

## **CAPO V ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Art. 17**

#### **Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi**

Qualsiasi nave che si trovi a manovrare in vicinanza di unità interessate in operazioni di bunkeraggio deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile o, comunque, la debita distanza di sicurezza.

### **Art. 18**

#### **Procedure autorizzative**

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle operazioni di bunkeraggio sono previste, ad integrazione di quanto indicato nei precedenti articoli, le seguenti procedure:

- presentazione della richiesta di autorizzazione, corredata di dichiarazione della ditta fornitrice del prodotto;
- rilascio dell'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- dichiarazione del comandante dell'unità da rifornire.

Fatte salve motivate circostanze particolari, la suddetta richiesta dovrà essere presentata alla Capitaneria di porto di Portoferraio, in orario di ufficio, almeno il giorno feriale precedente a quello previsto per la prestazione del servizio.

La domanda, redatta su carta resa legale, in duplice copia e conforme ai modelli allegati al presente regolamento, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) nome della nave;
- b) tipo di nave (nave da carico, traghetto, nave passeggeri, ecc.);
- c) posto di ormeggio o di ancoraggio assegnato (o che si prevede sarà assegnato);

d) nome della ditta fornitrice.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione compilata dalla ditta fornitrice recante le seguenti informazioni.

- a) il giorno e l'ora di inizio delle operazioni;
- b) la quantità di prodotto che dovrà essere movimentato, espresso in tonnellate;
- c) le caratteristiche fisiche del prodotto quali viscosità, densità, temperatura di infiammabilità;
- d) nel caso di bunkeraggio con bettolina, che quest'ultima sarà una tra quelle autorizzate allo svolgimento del servizio di bunkeraggio iscritta nell'elenco fornito all'Autorità Marittima e che la stessa è in regola con tutte le norme di sicurezza della navigazione, risultando conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento;
- e) nel caso di bunkeraggio a mezzo autobotte, che la ditta fornitrice è iscritta nei registri di cui all'art. 68 C.N.;
- f) nel caso di bunkeraggio a mezzo autobotte, che la stessa è in possesso delle necessarie certificazioni per il trasporto di liquidi combustibili e che è rispondente alle modalità costruttive richieste dalla normativa dei trasporti nonché di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni

Prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio tramite bettolina, pena decadenza della validità dell'autorizzazione allo svolgimento del bunkeraggio, il comandante della stessa bettolina dovrà dare comunicazione dell'inizio delle attività alla Centrale Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio che provvederà a dare il relativo nulla osta.

## **Art. 19** **Disposizioni Finali**

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento, saranno valutate, di volta in volta, dalla Autorità Marittima, sentiti i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre tutte quelle prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di bunkeraggio.

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale armatore/raccomandatario/comandante della  
M/n \_\_\_\_\_ T.S.L. \_\_\_\_\_ bandiera \_\_\_\_\_ carica di Tonn. \_\_\_\_\_ di  
\_\_\_\_\_, in considerazione dell'impossibilità ad effettuare bunkeraggio a mezzo  
impianto fisso/bettolina per il/i seguente/i motivo/i: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio a mezzo autobotte di Tonn. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
cat. \_\_\_\_\_ alla nave sopramenzionata, ormeggiata al molo \_\_\_\_\_ del porto di Portoferraio,  
alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ con durata prevista dell'operazione pari a \_\_\_\_\_.

Inoltre dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio approvato con Ordinanza n° 14/2010;
  - b) di assicurare l'osservanza delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
  - c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
  - d) che il bunkeraggio sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_.
- Portoferraio, \_\_\_\_\_

**IL COMANDANTE DELLA NAVE**

\_\_\_\_\_

=====

**SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta  
\_\_\_\_\_ iscritta al n. \_\_\_\_\_ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del  
codice della navigazione tenuti da \_\_\_\_\_ dichiara:

- a) che l'autobotte impiegata per il bunkeraggio richiesto, targata \_\_\_\_\_, in possesso di certificato di collaudo \_\_\_\_\_, condotta dal Sig. \_\_\_\_\_, ed il relativo rimorchio sono in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- b) che la ditta è iscritta al n° \_\_\_\_\_ dei registri ex art. 68 C.N. tenuti dall'Autorità Portuale di Piombino e che l'iscrizione è in corso di validità;
- c) di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio, approvato con Ordinanza n° 14/2010;
- d) che il combustibile/lubrificante trasportato è denominato \_\_\_\_\_ densità \_\_\_\_\_ alla temperatura di infiammabilità \_\_\_\_\_ °C.
- e) che gli impianti antincendio a bordo dell'autobotte sono pienamente efficienti.

Portoferraio, \_\_\_\_\_

**p. LA DITTA FORNITRICE**

\_\_\_\_\_

**CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO**

**AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Comandante del porto di Portoferraio:

- **VISTA** l'istanza in data avanzata dall'Armatore/Raccomandatario/Comandante della M/n \_\_\_\_\_ intesa ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione del bunkeraggio a detta unità a mezzo autobotte, opportunamente integrata della prevista dichiarazione della Ditta \_\_\_\_\_;
- **VISTA** la propria ordinanza n° 14/2010 in data 29/03/2010;

**AUTORIZZA**

fatti salvi i diritti dei terzi, il rifornimento di tonn. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ alla M/n sopramenzionata. Le operazioni, che avranno luogo presso il molo \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ con durata prevista di ore \_\_\_\_\_, dovranno svolgersi alle condizioni previste dall'Ordinanza in premessa, nonché alle eventuali prescrizioni aggiuntive:

- a) \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_\_\_;

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice ed il Comando di bordo saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

Portoferraio, \_\_\_\_\_

**D'ordine**  
**IL CAPO SEZIONE TECNICA**

\_\_\_\_\_

## RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, esercente nel porto di \_\_\_\_\_ l'attività di bunkeraggio a mezzo impianto fisso per la distribuzione di gasolio alle navi

### CHIEDE

l' AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA di codesto Ufficio all'immissione di \_\_\_\_\_ tonnellate di gasolio nelle cisterne del deposito del proprio impianto fisso, situate \_\_\_\_\_ a mezzo dell'autobotte targata \_\_\_\_\_ n° iscr. \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_.  
L'immissione avverrà alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ per una durata prevista di ore/minuti \_\_\_\_\_. All'uopo dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio approvato con Ordinanza n° 14/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934;
- b) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig \_\_\_\_\_ nella sua qualità di addetto all'impianto fisso.

Portoferraio, \_\_\_\_\_

### IL RICHIEDENTE

=====

### SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ iscritta al n. \_\_\_\_\_ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla \_\_\_\_\_ ovvero in possesso della concessione n. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, valevole fino al \_\_\_\_\_ dichiara:

- f) che l'autobotte impiegata per il rifornimento sopra richiesto, targata/n° iscr. \_\_\_\_\_, è in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- g) che la ditta è iscritta al n° \_\_\_\_\_ dei registri ex art. 68 C.N. tenuti dall'Autorità Portuale di Piombino e che l'iscrizione è in corso di validità;
- h) di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Portoferraio, approvato con Ordinanza n° 14/2010;
- i) che il combustibile trasportato è denominato \_\_\_\_\_ densità \_\_\_\_\_ con temperatura di infiammabilità \_\_\_\_\_ °C.
- j) che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti.
- i) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig \_\_\_\_\_ nella sua qualità di conducente.

Portoferraio, \_\_\_\_\_

### p. LA DITTA FORNITRICE

\_\_\_\_\_

**CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO**

**AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI  
DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Comandante del porto di Portoferraio:

- **VISTA** l’istanza in data \_\_\_\_\_ avanzata dalla ditta \_\_\_\_\_ intesa a chiedere l’autorizzazione/nulla-osta al rifornimento dei depositi dell’impianto fisso di cui è esercente di tonnellate \_\_\_\_\_ di gasolio a mezzo autobotte, targa/n° iscriz. \_\_\_\_\_;
- **VISTA** la propria ordinanza n° 14/2010 in data 29/03/2010 con la quale è stato approvato il Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Portoferraio;

**AUTORIZZA/NULLA-OSTA**

fatti salvi i diritti dei terzi, il rifornimento richiesto con l’osservanza delle norme previste nel Regolamento in premessa citato, nonché delle seguenti eventuali prescrizioni aggiuntive:

- a) \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_\_\_.

L’inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice e l’esercente dell’impianto fisso saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

Portoferraio, \_\_\_\_\_

**D’ordine  
IL CAPO SEZIONE TECNICA**

\_\_\_\_\_

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale armatore/raccomandatario/comandante della M/n \_\_\_\_\_ T.S.L. \_\_\_\_\_ bandiera \_\_\_\_\_, ormeggiata/ancorata/previsto accosto presso \_\_\_\_\_ carica di Tonn. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio a mezzo bettolina di Tonn. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ cat. \_\_\_\_\_ alla nave sopramenzionata, alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ con durata prevista dell'operazione pari a \_\_\_\_\_.

Inoltre dichiara:

- e) di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio approvato con Ordinanza n° 14/2010;
- f) di assicurare l'osservanza delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- g) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- h) che il bunkeraggio sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ .  
Portoferraio, \_\_\_\_\_

(firma)

=====

**SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ iscritta al n. \_\_\_\_\_ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla \_\_\_\_\_, avendo conoscenza delle vigenti norme in materia di bunkeraggio e di sicurezza per il porto di Portoferraio dichiara:

- k) che il rifornimento alla nave \_\_\_\_\_ sarà effettuato il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
- l) che il prodotto da fornire è denominato \_\_\_\_\_, tonn. \_\_\_\_\_ densità \_\_\_\_\_, viscosità \_\_\_\_\_ alla temperatura di infiammabilità \_\_\_\_\_ °C.
- m) che la bettolina utilizzata sarà una tra quelle autorizzate allo svolgimento del servizio di bunkeraggio inserita nell'elenco fornito all'Autorità Marittima e che la medesima è in regola con tutte le norme di sicurezza della navigazione, risultando inoltre conforme ai requisiti particolari di al Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio;
- n) che il comandante della bettolina provvederà ad acquisire via radio il nulla osta allo svolgimento delle operazioni da parte della centrale Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio, comunicando i dati di cui al predetto regolamento.

Portoferraio, \_\_\_\_\_

**p. LA DITTA FORNITRICE**

\_\_\_\_\_

**CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO****AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO**

- **VISTA** l’istanza in data avanzata dall’Armatore/Raccomandatario/Comandante della M/n \_\_\_\_\_ intesa ad ottenere l’autorizzazione all’effettuazione del bunkeraggio a detta unità a mezzo bettolina, opportunamente integrata della prevista dichiarazione della Ditta fornitrice \_\_\_\_\_;
- **VISTA** la propria ordinanza n° 14/2010 in data 29/03/2010, con la quale è stato approvato il Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Portoferraio;

**AUTORIZZA**

Il comandante della M/ \_\_\_\_\_ di bandiera \_\_\_\_\_ ad effettuare il rifornimento del prodotto indicato dalla ditta fornitrice alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_.

Dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme di sicurezza, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- ☐ nel corso delle attività di bunkeraggio dovranno essere sospese le attività commerciali (art. 15 del regolamento)
- ☐ il servizio di vigilanza antinquinamento dovrà essere effettuato dalla società concessionaria con le seguenti;  
☐ \_\_\_\_\_;
- ☐ \_\_\_\_\_;

Si ricordano gli obblighi di cui all’art. 18 del regolamento di bunkeraggio e relativi a:

le operazioni di rifornimento a mezzo bettolina dovranno essere precedute dal nulla osta della Centrale Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio su richiesta formulata via radio da parte del comandante della stessa bettolina che darà la comunicazione avendo cura di indicare n° di autorizzazione, nome della nave da rifornire, accosto, ora di inizio e ora di presunto termine delle operazioni.

Portoferraio, \_\_\_\_\_

**D’ordine**  
**IL CAPO SEZIONE TECNICA**

\_\_\_\_\_